



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **146** del 04/08/2016

**NORME STRAORDINARIE IN MATERIA DI CONSORZI DI
BONIFICA COMMISSARIATI**





**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
PREVISTO DALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 15.2.2016
NORME STRAORDINARIE IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA**

A01/SDL/2016/000 *1*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge deriva dalla necessità di intervenire con azioni mirate e concludenti per la risoluzione dei tanti problemi che coinvolgono i "ConSORZI di Bonifica" pugliesi commissariati. In particolare, si propone l'obiettivo di risolvere l'annosa questione relativa alla pregressa debitoria maturata dai Consorzi di Bonifica ed al contempo addivenire ad una gestione unitaria nella gestione dell'acqua. I quattro Consorzi commissariati, difatti, sono Enti in forte difficoltà finanziaria, poco efficienti e la cui attività istituzionale è fortemente viziata dalla precarietà economico-finanziaria in cui sono costretti ad operare da anni.

Pare opportuno evidenziare, prima di analizzare i contenuti dei singoli articoli del presente disegno di legge, le principali attività consortili e le correlate criticità, coadiuvati dai dati presenti nella Relazione Commissariale.

Le attività consortili possono essere ricondotte a 4 funzioni:

- 1) BONIFICA del territorio (gestione canali di scolo, idrovore, ecc...);
- 2) IRRIGAZIONE dei terreni agricoli (da invasi, pozzi, ecc...);
- 3) gestione ACQUEDOTTI RURALI (insediamenti rurali, allevamenti, ecc...);
- 4) Gestione DIGHE, POZZI in relazione alle funzioni 2) e 3).

Questa sintetica elencazione evidenzia l'assoluta rilevanza sociale, economica ed ambientale che i Consorzi avrebbero dovuto assumere nel tempo sul territorio in virtù delle funzioni a loro assegnate (o assegnabili) per Legge. Funzioni che avrebbero dovuto rivestire un peso ancor più centrale in un territorio come quello pugliese.

L'analisi delle Attività consortili ha fatto emergere per:

- la BONIFICA una perdita annua corrente di circa 9,07 milioni di euro (al netto del Tributo 630 sospeso).
- l'IRRIGAZIONE (da invasi) una perdita annua corrente di circa 3,78 milioni.
- l'IRRIGAZIONE (da pozzi) una perdita corrente annua di circa 5,55 milioni. Nel complesso, dunque, l'attività di IRRIGAZIONE (da invasi e pozzi) determina una perdita annua corrente di circa 9,33 milioni.
- le Attività consortili degli ACQUEDOTTI RURALI una perdita annua corrente di circa 6,40 milioni





- le Attività di gestione delle DIGHE un utile annuo corrente di circa 0,90 milioni. Dunque, una perdita complessiva annua corrente (compresa la parte attiva delle dighe) di circa 23,9 milioni di euro.
- Le attività che incidono maggiormente sul Disavanzo complessivo sono quelle della Bonifica (38%), dell'Irrigazione (39%), degli Acquedotti rurali (27%). L'unica gestione attiva è quella delle Dighe (4%).
- Molteplici sono le cause a cui sono delle considerevoli perdite innanzi indicate. Con riferimento all'attività di BONIFICA, la prima causa specifica è certamente da ricercare nella sospensione del Tributo 630. Questo contesto straordinario, che nelle intenzioni dell'allora Legislatore doveva durare qualche mese, si è protratto per anni con effetti devastanti, in quanto la Regione in circa 13 anni (periodo di commissariamento dei Consorzi), ha versato ai Consorzi commissariati circa 290 milioni di euro. Un contesto che ha determinato una sostituzione di fatto dell'onere impositivo a carico dei soli proprietari di immobili rurali (terreni e fabbricati) con la fiscalità generale. Va detto, infine, che il Tributo 630 sospeso negli anni passati è quasi totalmente irrecoverabile, in quanto sottoposto agli usuali termini prescrizionali di legge.
- A detta criticità è da aggiungere la consistente entità dei costi indiretti; inadeguata organizzazione aziendale; ridotta progettazione in attività di investimento per la manutenzione straordinaria e di ripristino della Rete; mancanza di una politica di utilizzo vincolato del tributo 630 incassato da destinare alle spese di Manutenzione Ordinaria effettiva.
- Con riferimento all'attività di IRRIGAZIONE la prima criticità è da ricercare nella elevatissima dispersione degli impianti di distribuzione, con conseguente enorme perdita della risorsa idrica. Una dispersione determinata prevalentemente dalla mancata manutenzione straordinaria degli impianti ormai vetusti.
- A detta criticità è da aggiungere: mancanza di un'adeguata attività di progettazione per l'investimento nella manutenzione straordinaria e di ripristino della Rete; l'eccessiva entità dei costi indiretti; l'inappropriata organizzazione aziendale; assenza di una politica di efficientamento dei costi di gestione diretta (approvvigionamento e vettoriamento acqua).
- Le criticità appena indicate per l'attività di irrigazione sono in sostanza da ribadire anche con riferimento all'attività degli ACQUEDOTTI RURALI, con la necessità di indicare altresì anche il costo rilevante della potabilizzazione dell'acqua.
- Con riferimento all'attività di gestione delle DIGHE, invece, non vi sono da segnalare criticità significative.
- Come anticipato, tuttavia, il problema prioritario è rappresentato dalla presenza di una Massa debitoria esorbitante ed incontrollata, alla cui maturazione non ha giovato particolarmente la lunga gestione commissariale.
- La Massa passiva (Mp) riscontrata al 31.12.2015, infatti, ammonta a 266,38 milioni di euro a fronte di un Massa attiva (Ma) di 59,37 milioni ed un Fondo cassa (Fc) di 8,09 milioni. Il Disavanzo consolidato (Dc) senza copertura ammonta dunque a 198,92 milioni.
- La maturazione di tale grave situazione deriva dai disavanzi correnti che di anno in anno si sono stratificati e che sono ricollegabili per il 38% alla gestione dell'Attività di BONIFICA, mentre il restante 62% alla gestione dell'Acqua in senso generale (IRRIGAZIONE; ACQUEDOTTI RURALI, DIGHE).





Anche la Forza lavoro ha subito lenti e costanti impoverimenti in termini di produttività e di motivazioni. Nel corso del lungo periodo di commissariamento, infatti, le unità lavorative impiegate sono andate lentamente diminuendo. Nel 2003 i Dipendenti a tempo indeterminato erano 339, contro i 207 del 2015. Oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, i Consorzi di bonifica commissariati hanno fatto spesso ricorso all'impiego stagionale di operai a tempo determinato (OTD).

Il Costo del personale a tempo indeterminato incide oggi per circa il 40% delle intere uscite annuali. Tale percentuale sale al 46% inglobando anche la Forza lavoro OTD.

Per quanto argomentato è evidente che nell'immediato, e per il tramite del presente DDL, si debba procedere su 3 principali filoni operativi:

- A. Ristrutturazione del Debito Consolidato (art. 3);
- B. Riequilibrio della gestione corrente - pareggio annuale di bilancio (artt. 2, 4, 5, 6). Si precisa che l'art. 4 riguarda tutti i Consorzi pugliesi.
- C. Gestione unica della risorsa idrica in Agricoltura e nella ruralità (artt. 7 e 8).

Per quanto concerne la ristrutturazione del debito consolidato è necessario considerare che la Massa da ristrutturare ammonta a circa 125 milioni di euro, al netto delle anticipazioni della Regione Puglia.

Nel presente disegno di legge, si intende favorire una risoluzione transattiva dei rapporti creditori in essere procedendo nel modo seguente:

- a) riconoscimento da parte dei Creditori di una falcidia nell'ordine minimo del 50%;
- b) raggiungimento dell'Accordo con i Creditori che rappresentino almeno il 80% della Massa debitoria da rinegoziare;
- c) rateizzazione di quanto concordato con i Creditori in un arco pluriennale di minimo 5 anni;
- d) rinuncia da parte dei Creditori agli interessi e compensazione delle spese legali;
- e) impegno della Regione a coprire con stanziamenti periodici nel proprio bilancio le somme necessarie per tale ristrutturazione del debito.

Per quanto concerne, invece, il secondo obiettivo, ossia il riequilibrio della gestione corrente - pareggio annuale di bilancio, è necessario operare in diverse direzioni.

Anzitutto, la sistemazione definitiva della debitoria pregressa determinerebbe effetti immediatamente positivi anche nell'entità annuale delle spese correnti e, di conseguenza, agevolerebbe prospetticamente il raggiungimento dell'auspicato pareggio di bilancio. E' altresì vero che l'attuale presenza di 4 Entità consortili non si sposa con l'esigenza di ridurre l'ammontare dei costi indiretti, soprattutto in termini di spese per il personale dipendente e di costi di gestione delle rispettive Sedi. Per tale ragione il presente disegno di legge prevede la soppressione degli attuali 4 Consorzi (Arneo, Ugento li Foggia, Stornara e Tara e Terre d'Apulia) e la contestuale creazione di un unico ente, denominato "Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia", ed il conseguente trasferimento allo stesso delle funzioni delle attività di BONIFICA gestite dai Consorzi soppressi.

Accertato che la mera azione di accorpamento delle Sedi e delle funzioni non sarebbe di per sé sufficiente a ridurre in modo significativo l'entità dei costi correnti, il DDL prevede anche una riorganizzazione del personale appartenente ai Consorzi di Bonifica, con le seguenti modalità:

- i) approvazione di un nuovo Piano Operativo Variabile (POV) che riduca il numero complessivo dei dipendenti con il ricorso anche all'esodo incentivato;





- ii) inversione della piramide funzionale con riduzione della quota di personale con elevate qualifiche a favore del personale di livello esecutivo ed operaio;
- iii) abbassamento dell'età media del personale, semmai anche con l'ingresso di individui anagraficamente più motivati provenienti da altre amministrazioni (e/o sfruttando le recenti norme regionali sul reddito di cittadinanza);
- iv) riattivazione di sistematici processi di aggiornamento e formazione del personale con correlati metodi d'incentivazione ad obiettivo con il ricorso alla parte variabile degli emolumenti stipendiali.

Sarà necessario, altresì, procedere ad una riduzione dei costi di approvvigionamento e vettoriamiento acqua, oltre alla progettazione di programmi investimento.

E' necessario esplicitare che il raggiungimento degli obiettivi di risanamento passa anche attraverso un adeguamento ed un riallineamento delle tariffe. Infatti, nella gestione degli Acquedotti rurali e degli impianti irrigui i 4 Consorzi adottano politiche di prezzo non omogenee e non sempre industrialmente logiche.

Il presente disegno di legge, in sintesi prevede, per far fronte alle criticità sopra evidenziate, l'accorpamento dei 4 Consorzi commissariati in un unico Consorzio quale pre-requisito organizzativo che consentirà di esercitare al meglio le attività consortili indispensabili ed inderogabili individuate in precedenza; la rinegoziazione del debito consolidato dei 4 Consorzi ed il passaggio del debito ristrutturato in capo al nuovo Consorzio unico; lo sdoppiamento delle 4 Funzioni consortili in 2 macro Aree gestionali, ossia un'Area per la gestione della bonifica (Funzione 1) ed una per la gestione delle funzioni collegate all'acqua (Funzione 2 = Irrigazione; Funzione 3 = Acquedotti rurali; Funzione 4 = Dighe); il mantenimento in capo al nuovo Consorzio unico della sola gestione della bonifica (Funzione 1), e l'affidamento della gestione unitaria delle 3 Funzioni collegate all'acqua alla costituenda Agenzia Regionale per l'Acqua in Agricoltura (ARAIA):

In particolare per la gestione unitaria delle funzioni collegate all'acqua si prevede la seguente soluzione (artt. da 9 a 21):

- 1) la costituzione di una nuova Agenzia regionale nella quale trasferire le 3 Funzioni collegate alla gestione dell'acqua, gli impianti irrigui e degli acquedotti rurali, il personale ad essi afferente, ecc...;
- 2) trasferimento in capo alla nuova Agenzia regionale anche della gestione dei pozzi gestiti dall'ARIF, degli impianti irrigui e del personale ad essi afferente, ecc..., rendendo di fatto unitaria la gestione dell'acqua pubblica nel comparto agricolo e rurale nell'ambito dei Comprensori dei Consorzi commissariati;
- 3) trasferimento in capo alla nuova Agenzia regionale anche della gestione dei pozzi privati, dati in concessione regionale, al fine di monitorarli, controllarne lo sfruttamento e regolarne l'imposizione. Con tale passaggio si rende di fatto unitaria la gestione dell'acqua pubblica (e privata) nel comparto agricolo e rurale nell'ambito dei Comprensori dei Consorzi commissariati.
- 4) un significativo coinvolgimento di AQP come attore di riferimento dell'Agenzia, che indirizza le priorità e le attività proponendo alla Regione la miglior pianificazione della risorsa idrica, la programmazione degli investimenti e l'ottimizzazione delle attività di gestione.





In conclusione, e con riferimento alla struttura del presente Disegno di Legge si può affermare che lo stesso si propone l'obiettivo, in rapporto di continuità con la Legge Regionale n. 12 del 2011 e con la Legge Regionale n. 4 del 2012, di completare il processo di riforma dei Consorzi di Bonifica commissariati, al fine di procedere al loro concreto risanamento, giungere all'equilibrio di gestione ed all'autogoverno, oltre a garantire per la prima volta una gestione unitaria dell'acqua nel comparto Agricolo e rurale.

Nello specifico, la presente Legge si compone di 25 articoli, suddivisi in 4 Capi.

- Articolo 1** - disciplina le finalità che la Regione si propone di raggiungere con il presente testo di legge, consistenti nello specifico nell'equilibrio di gestione e nell'autogoverno dei Consorzi.
- Articolo 2** - disciplina la soppressione del Consorzio Arneo, Ugento li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e la contestuale creazione del "Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia", con l'indicazione delle attività che dovranno essere poste in essere al fine di consentire al predetto Nuovo Consorzio di poter iniziare ad operare.
- Articolo 3** - prevede una forma di risoluzione delle controversie esistenti con riferimento alla massa debitoria pregressa dei Consorzi soppressi. In particolare, con le modalità specificamente indicate nel predetto articolo, potrà addivenirsi ad una soluzione transattiva dei rapporti di credito esistenti. Si precisa che i debiti oggetto di transazione non costituiscono ripiano di perdite dei consorzi.
- Articolo 4** - contiene le disposizioni per il riconoscimento delle spese di gestione degli interventi per la realizzazione delle opere sugli impianti pubblici di Bonifica ed irrigazione.
- Articolo 5** - fa riferimento alla gestione del personale dei Consorzi soppressi, con specifico riferimento a quello risultante in esubero a seguito del Piano di Organizzazione Variabile predisposto dal Commissario Straordinario Unico. La presente legge, a tal proposito, intende favorire la mobilità interna alla Regione del personale in esubero.
- Articolo 6** - disciplina la riorganizzazione amministrativa e contabile necessaria per l'avvio del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia.
- Articolo 7** - contiene la norma cardine in materia di gestione dell'acqua in agricoltura optando per un modello che consenta una gestione efficace, efficiente ed unica dell'acqua, prevedendo l'istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Acqua in Agricoltura.
- Articolo 8** - individua quelle che saranno le funzioni di competenza dell'Agenzia Regionale per l'Acqua in Agricoltura.
- Articolo 9** - disciplina la costituzione dell'Agenzia Regionale per l'Acqua in Agricoltura.
- Articoli da 10 a 16** - contengono le norme riguardanti il funzionamento, l'organizzazione e la composizione dell'Agenzia Regionale per l'Acqua in Agricoltura, con l'indicazione delle competenze della Giunta Regionale in materia, l'indicazione degli Organi dell'Agenzia, la disciplina delle competenze di ciascuno di essi ed il ruolo rivestito dall'AQP all'interno dell'istituenda Agenzia.
- Articoli 17, 18 e 19** - contengono le norme riguardanti rispettivamente le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Agenzia.
- Articolo 20** - consente all'Agenzia di stipulare rapporti convenzionali con altre Agenzie Regionali al fine di rendere efficiente e razionale la spesa pubblica.
- Articolo 21** - disciplina le modalità di accesso alla documentazione in armonia con la vigente normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza amministrativa.





**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO RISORSE AGROALIMENTARI,
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA, CACCIA E
PESCA, FORESTE

L'ASSESSORE Dott. Leonardo Di Gioia

Articolo 22 - disciplina un contributo straordinario a copertura delle spese della gestione corrente, iscritte in termini di competenza e cassa nel capitolo 112091, missione 16, programma 1, titolo 1, dell'esercizio finanziario 2016, per la somma di euro 12.770.000.

Articolo 23 - definisce le modalità di rientro delle anticipazioni regionali ai consorzi di bonifica

Articolo 24 - contiene le disposizioni finanziarie, con riferimento agli articoli che determinano un impegno di spesa, e nello specifico articolo 3, comma 2, per la somma di euro 30.000, articolo 5, comma 4, per la somma di 1.500.000 euro, articolo 6 per la somma di euro 200.000, articolo 23 per la somma di 12.770.000 euro.

Articolo 25 - Prevede una norma finale di rivalutazione del modello adottato per l'esercizio delle funzioni unitarie collegate all'acqua in Agricoltura e nella ruralità.

**L'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI,
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

Dott. Leonardo Di Gioia

www.regione.puglia.it

Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari - Tel: 080 5405030 - Fax: 080 5405233

Mail: l.digioia@regione.puglia.it

Pec: assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
PREVISTO DALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 15.2.2016

NORME STRAORDINARIE IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA
COMMISSARIATI



22

CAPO I PRINCIPI

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione Italiana, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal Titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31, al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di Bonifica avviato con le Leggi Regionali n. 12 del 21/6/2011 e n. 4 del 13/3/2012, di procedere al loro risanamento dei Consorzi di Bonifica e giungere all'equilibrio di gestione e all'autogoverno, con la presente legge:

- a) riordina l'esercizio delle funzioni pubbliche di bonifica ed irrigazione e stabilisce le modalità di gestione delle relative opere;
- b) prevede, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 4/2012, la modifica delle modalità di gestione dei comprensori di bonifica e la ridefinizione delle funzioni dei consorzi;
- c) individua misure necessarie per giungere al ripiano della debitoria pregressa e al riequilibrio della gestione corrente;
- d) garantisce la gestione unitaria della risorsa idrica per fini irrigui agricoli e potabili rurali.

CAPO II

NORME STRAORDINARIE SULLA DEBITORIA PREGRESSA E IL RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE CORRENTE

Art. 2

Soppressione Consorzi Arneo, Ugento li Foggia, Stornara e Tara e Terre d'Apulia

1. I Consorzi Arneo, Ugento li Foggia, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, sono soppressi e le relative funzioni esercitate secondo le disposizioni indicate dalla presente legge.
2. I comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica commissariati Arneo, Ugento li Foggia, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, così come individuati ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012, sono gestiti da un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia" che assume le funzioni dei Consorzi soppressi.
3. Il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia ha come limite territoriale a nord la destra idraulica del fiume Ofanto per la parte ricadente nel territorio regionale. I nuovi confini a terra sono determinati dagli attuali confini nord territoriali di Stornara e Tara e Terre d'Apulia.
4. Sono trasferiti al Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia i patrimoni dei consorzi soppressi e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi quelli definiti dalle attività del successivo articolo 3, nonché il personale dipendente a tempo indeterminato, previa le attività di cui all'articolo 5.
5. Il Commissario Straordinario Unico pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia e alla soppressione di quelli di cui al comma 2. In particolare egli effettua la ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti, compresi quelli patrimoniali, relativi al personale ed economico finanziari e la trasmette entro novanta giorni al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia che a seguito di apposita istruttoria la invia entro i successivi 30 giorni alla Giunta regionale per l'approvazione.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page, next to the official stamp.

6. Il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia inizia ad operare a seguito dell'adozione del proprio Statuto, dell'approvazione della ricognizione di cui al precedente comma 5, della definizione delle transazioni di cui al successivo articolo 3 e dalla definizione delle attività di cui al successivo articolo 5. La Giunta, verificate le condizioni che precedono, approva l'operatività del nuovo Consorzio. Il Commissario straordinario unico di cui alla L.R. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni assume per il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi. Dallo stesso termine si producono gli effetti previsti dal precedente comma 2 e i revisori unici dei consorzi di bonifica soppressi decadono dalla carica.

Art. 3

Debitoria pregressa dei Consorzi di Bonifica soppressi

1. Per la risoluzione delle controversie esistenti e il ripiano della massa debitoria pregressa, così come risultante dalla ricognizione fatta in adempimento della L.R. 12/2011 e del comma 5 dell'articolo 2 della presente Legge, il Commissario Straordinario Unico dei quattro Consorzi di Bonifica commissariati è autorizzato a sottoscrivere con i creditori, distintamente per ogni Consorzio, contratti preliminari transattivi secondo lo schema approvato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Il Commissario Straordinario Unico procede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla predisposizione di uno schema di preliminare di accordo transattivo da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale. Contestualmente la Giunta nomina una Commissione di esperti per gli adempimenti di cui al successivo comma 5, composta da tre membri tra cui il Direttore del Dipartimento Agricoltura, il Direttore del dipartimento affari finanziari e un esperto con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Bari.

3. E' possibile transigere solo i crediti per i quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile ovvero per quelli le cui procedure giudiziali siano state avviate alla data del 31 dicembre 2015. Le transazioni potranno aver luogo se almeno l'80% dei creditori accetterà tutte le condizioni di seguito specificate:

- a. rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa accessoria;
- b. rinuncia ad eventuali procedimenti giurisdizionali in corso, con compensazione delle spese legali e accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell'accordo;
- c. riconoscimento di una riduzione pari almeno al 50% sul valore del debito, come determinato ai sensi del presente articolo, oggetto della transazione;
- d. concessione della rateizzazione dei debiti risultanti dalle transazioni in un periodo non inferiore a 5 anni. Per i debiti di importo inferiore ad €. 5.000,00 sarà possibile, su proposta del Commissario Straordinario Unico, procedere al pagamento in una unica soluzione;
- e. riconoscimento degli interessi legali sulla rateizzazione concessa;
- f. vincolo a tenere fermo l'impegno contenuto nella proposta di transazione per la durata di dodici mesi.

4. Le risultanze dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo saranno trasmesse dal Commissario Straordinario Unico alla Giunta Regionale entro sei mesi dall'approvazione dello schema di cui al precedente comma 2.

5. La Giunta Regionale, nei successivi trenta giorni approva, sentita la Commissione consiliare competente e previo parere della Commissione nominata ai sensi del precedente comma 2, l'approvazione costituisce perfezionamento delle proposte transattive.

6. In caso di mancata approvazione delle transazioni nei termini di cui al precedente comma 3 lettera f, le stesse non possono costituire pregiudizio per i creditori e non potranno essere



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp.

utilizzate dai Consorzi soppressi negli eventuali procedimenti di accertamento giudiziale del debito.

7. La Regione Puglia, nei limiti delle risorse stanziare a valere sul proprio bilancio, provvede ad erogare un contributo in misura non superiore agli impegni annuali derivanti dalle transazioni sottoscritte ed approvate.

8. Non rientrano nell'applicazione del presente articolo i crediti della Regione Puglia nei confronti dei Consorzi soppressi.

Art. 4

Spese di gestione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi sugli impianti pubblici di Bonifica e irrigazione indicati nell'art. 4 della Legge regionale n. 4/2012, realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati dalla Regione, sono riconosciute in favore di tutti i Consorzi di Bonifica pugliesi le spese di gestione degli interventi.

2. L'aliquota delle spese, da prevedere nel quadro economico dell'intervento finanziato dalla Regione, è determinata nei limiti ammissibili dalle norme vigenti nella misura forfetaria massima del 12% dell'importo lordo dei lavori a base d'asta.

3. Con apposito Regolamento regionale, da approvare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, verrà definita la misura delle spese da riconoscere a favore dei Consorzi attuatori.

Art. 5

Personale dei Consorzi soppressi

1. Il Commissario Straordinario Unico, sentite le Organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Legge, predispone il Piano di Organizzazione Variabile (POV) del costituendo Consorzio Centro Sud Puglia, individuando il personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche dei Consorzi soppressi. Il POV diventa esecutivo a seguito del controllo di cui all'art. 35 della Legge regionale n. 4/2012.

2. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali, favorisce la mobilità del personale dipendente dei consorzi di bonifica commissariati, a tempo indeterminato, risultante in esubero secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, verso le proprie Agenzie e società partecipate nel rispetto della normativa vigente, compatibilmente con la dotazione organica e le necessità delle medesime.

3. Al personale trasferito in attuazione del comma 2 si applica la disciplina giuridica e contrattuale del soggetto destinatario. In caso di trattamenti economici fissi e continuativi in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nel soggetto destinatario, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile.

4. La Regione, nei limiti delle risorse stanziare a valere sul proprio bilancio, provvede ad erogare un contributo per favorire l'esodo incentivato del personale a tempo indeterminato risultante in esubero ai sensi del comma 1. A tal fine entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di Organizzazione variabile, il Commissario Straordinario Unico, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un piano dell'esodo e le relative modalità e oneri e lo sottopone alla Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento agricoltura, per l'approvazione che dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi.



JK

Art. 6

Riorganizzazione amministrativa e contabile

1. Il Commissario Straordinario Unico entro 60 giorni dall'approvazione della presente Legge avvia le attività per l'adozione dello statuto del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia di cui al precedente articolo 2 con le procedure definite dalla L.R. n. 4/2012;
2. Il Commissario Straordinario Unico entro novanta giorni dall'avvio dell'attività del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia dovrà:
 - avviare procedura di evidenza pubblica per dotare il consorzio di un idoneo sistema di contabilità economico finanziaria per centri di costo che garantisca la gestione dei lavori, dei tributi consortili e il controllo di gestione;
 - procedere alla predisposizione ed approvazione dei Regolamenti necessari alla corretta gestione della contabilità economica e finanziaria, del personale, dell'affidamento dei lavori e dei tributi;
 - indire le elezioni degli Organi ai sensi della Legge regionale n. 4/2012.

CAPO III

NORME SULLA GESTIONE UNICA DELL'ACQUA IN AGRICOLTURA

Art. 7

Attività irrigue e Acquedotti rurali

1. La gestione dell'acqua in agricoltura è affidata all'Agenzia Regionale per l'Acqua in Agricoltura (ARAIA), così come disciplinata dal presente Capo III ed avviene nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, al fine di attuare:
 - a) un sistema coordinato e integrato della risorsa "acqua" a fini irrigui emunta dagli impianti già dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, acquisiti dalla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 e trasferiti in gestione ad ARIF e di quelli gestiti dai Consorzi di Bonifica commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento li Foggia, nonché degli acquedotti rurali gestiti dai consorzi di bonifica Terre d'Apulia e Stornara e Tara;
 - b) un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell'allevamento del bestiame;
 - c) la razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto delle norme di riferimento, del "Piano di tutela delle acque" e della condizionalità prevista dai regolamenti comunitari;
 - d) i processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l'utilizzo di acqua da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri Enti pubblici e società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
 - e) l'efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita dal d.lgs. 152/2006 e dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13.
2. Rientrano nei compiti dell'Agenzia individuata ai sensi del precedente comma 1:
 - a) la gestione e l'esercizio degli impianti di irrigazione già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, acquisiti dalla



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp.

Regione Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, con connesse attività di progettazione e di manutenzione, e trasferiti all'ARIF con Legge Regionale n. 3/2010, e degli impianti in gestione ai Consorzi di Bonifica commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento li Foggi, ivi gli acquedotti rurali e invasi;

- b) le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione;
- c) la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per l'informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di irrigazione al fine di promuovere l'uso corretto e ottimale della risorsa "acqua";
- d) l'ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l'installazione di apparecchiature per evitare perdite d'acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell'acqua nei gruppi di consegna; il riuso dell'acqua riveniente dagli impianti di affinamento;
- e) la realizzazione di opere volte a ottenere la produzione da fonti alternative di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;
- f) tutte le iniziative e le azioni strumentali all'ottimale esercizio degli impianti di irrigazione;
- g) la gestione di impianti di irrigazione di proprietà di altri Enti pubblici anche locali mediante convenzioni.

Art. 8

Trasferimento delle funzioni

1. Sono trasferite all'Agenzia, individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della presente Legge, le seguenti funzioni:

- a) Le funzioni attribuite ai Consorzi commissariati dalla Legge regionale n. 4/2012 in materia di gestione, ammodernamento, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione, e recupero delle acque per fini irrigui agricoli, e le relative opere pubbliche, ivi compresi gli acquedotti rurali e i sistemi irrigui;
- b) le funzioni attribuite dalla Legge regionale n. 3/2010 all'ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali) in materia di gestione ammodernamento e manutenzione degli impianti irrigui collettivi;

2. A decorrere dalla sua costituzione sono conferite all'Agenzia di cui al precedente articolo 7 le seguenti funzioni già conferite alle provincie con L.R. 31/2015 e 9/2016:

- 1. le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 18 del 5/5/1999. Le istanze di rinnovo presentate agli ex ufficio del Genio Civile regionale o alle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della citata L.R. 18/99 con istruttoria non completata sono trasferite all'Agenzia;
- 2. le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto di cui al comma 7 articolo 15 della Legge regionale 18/99, fermo restando in capo ai soggetti definiti dalla L.R. 18/99 le irrogazioni delle sanzioni e l'emissione dei provvedimenti di chiusura dei pozzi.

3. A decorrere dalla costituzione dell'Agenzia il canone di concessione di derivazione dei pozzi è aumentato di 100,00 euro annui ed è aggiornato su proposta della stessa Agenzia con delibera della Giunta regionale.



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp.

Art. 9
Costituzione e finalità dell'Agenzia

1. Al fine di raggiungere la gestione unica di cui al precedente articolo 7, a decorrere dal termine indicato all'articolo 2 comma 6 è istituita l'Agenzia Regionale per l'Acqua In Agricoltura - ARAIA (di seguito denominata Agenzia), con sede legale in Bari, Ente strumentale della Regione Puglia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale Ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della presente Legge, attraverso attività e servizi a connotazione economica e non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della predetta Agenzia si provvede nell'ambito degli stanziamenti già appostati nel bilancio di previsione a titolo di finanziamento dell'ARIF e dei contributi per interventi in materia irrigua.

Art. 10
Competenze della Giunta Regionale

1. In relazione alle finalità e ai compiti assegnati all'Agenzia, la Giunta Regionale:
 - a) approva gli obiettivi generali e di settore da perseguire nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Agenzia fissata dalla Legge di bilancio;
 - b) stabilisce i criteri generali da seguire nello svolgimento delle attività irrigue nonché per il monitoraggio, la vigilanza e il controllo della qualità nella loro gestione;
 - c) fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dei canoni irrigui;
 - d) *approva le tariffe, i canoni irrigui;*
 - e) *approva l'aggiornamento del canone concessorio di derivazione dei pozzi;*
 - f) individua specifici programmi e interventi da realizzare e ne affida l'attuazione anche con assegnazione di ulteriori risorse finanziarie regionali, interregionali, nazionali e comunitarie;
 - g) approva il bilancio annuale e triennale dell'Agenzia;
 - h) approva la dotazione organica, provvisoria e definitiva;
 - i) approva il regolamento di cui al successivo articolo 11 comma;
 - j) designa il Direttore generale e il Revisore unico dei conti.

Art. 11
Autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia

1. L'Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.
2. La gestione finanziaria dell'Agenzia è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
3. Il funzionamento e la contabilità dell'Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato dal Direttore generale, entro novanta giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di Agricoltura e di Agenzie e Partecipate.
4. L'organizzazione dell'Agenzia è stabilita dal Direttore Generale con un atto generale di organizzazione, adottato entro novanta giorni dalla data di insediamento.

Art. 12
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore generale;



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

b) il Revisore Unico dei Conti.

2. Gli organi dell'Agenzia restano in carica fino a novanta giorni dopo l'inizio di ogni legislatura.

Art. 13

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'Agenzia.
2. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione della Giunta Regionale.
3. In fase di prima attuazione assume le funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia il Direttore Generale di Acquedotto Pugliese S.p.A.. A quest'ultimo la Giunta regionale con il provvedimento di designazione all'incarico determina il trattamento annuo onnicomprensivo spettante.
4. L'incarico del Direttore Generale ha durata corrispondente a quella dell'incarico di Direttore Generale in Acquedotto Pugliese S.p.A., le condizioni per la nomina, la revoca e il rinnovo sono quelle previste in relazione all'incarico conferito allo stesso, ed è incompatibile con altre attività professionali.
5. La Giunta regionale, con il provvedimento di designazione all'incarico, determina in fase successiva a quella di prima attuazione il trattamento annuo onnicomprensivo spettante al Direttore Generale e il relativo schema di contratto di lavoro.
6. Il dipendente pubblico che viene incaricato e assunto quale Direttore Generale è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. il Direttore Generale potrà avvalersi di un vice direttore da individuare tra il personale dirigente di Acquedotto Pugliese S.p.A. o della Regione Puglia.

Art. 14

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale assicura la strategia ed il presidio unitario della gestione delle risorse idriche regionali attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti operativi interessati. In particolare, realizza un significativo coinvolgimento di AQP come attore di riferimento che indirizza le priorità e le attività proponendo alla Regione la miglior pianificazione della risorsa idrica, la programmazione degli investimenti e l'ottimizzazione delle attività di gestione.
2. Il Direttore Generale, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:
 - a) adotta il regolamento di cui all'articolo 11, comma 3;
 - b) adotta la dotazione organica definitiva e, all'esito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 4, approva l'atto generale di organizzazione;
 - c) stabilisce il programma annuale delle attività;
 - d) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - e) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
 - f) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
 - g) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al Presidente della Giunta Regionale e ai Direttori di Dipartimento competenti;
 - h) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp.

- i) cura le relazioni sindacali;
- j) determina le tariffe e i canoni irrigui;
- k) *determina l'aggiornamento del canone concessorio di derivazione dei pozzi.*

Art. 15
Revisore Unico

1. Il Revisore dei Conti è unico ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione della Giunta Regionale, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il Revisore unico esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il Revisore redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Revisore unico, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

Art. 16
Conferenza tecnico-consultiva

1. Il Direttore Generale, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale dell'attività consultiva e di supporto, obbligatoria ma non vincolante, di un'apposita Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma 2 sui compiti previsti ai punti c), d), e) ed f) del precedente articolo 14.
2. La Conferenza tecnica, presieduta dal Direttore Generale dell'Agenzia, è composta dal Dirigente del Servizio Gestione Demanio Forestale della Sezione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dal Dirigente del servizio impianti irrigui della Sezione demanio e patrimonio della Regione Puglia, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni datoriali agricole e della cooperazione e da un rappresentante dell'ANCI.
3. La Conferenza tecnica, su richiesta motivata del Direttore Generale dell'Agenzia e su disposizione dei Direttori di Dipartimento competenti, è integrata dai dirigenti delle Sezioni e/o dai sei Servizi regionali competenti per materia in merito alle tematiche e alle questioni sulle quali è specificamente richiesta l'attività della conferenza.
4. I componenti della Conferenza non percepiscono alcun compenso, né alcuna forma di rimborso spese, per la partecipazione alle attività della stessa.

Art. 17
Risorse strumentali

1. La Giunta regionale concede in gestione, con vincolo di destinazione, ogni risorsa strumentale per la realizzazione delle attività e dei compiti affidati all'Agenzia.
2. L'affidamento della gestione delle attrezzature di cui al comma 1 ha luogo attraverso apposito verbale, sottoscritto tra il Direttore Generale e il Commissario Straordinario unico, che attesti lo stato di consistenza per la gestione irrigua, degli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, delle attrezzature e delle pertinenze mobili e immobili e di tutti gli impianti relativi agli Acquedotti rurali;
3. I beni di cui al precedente comma 1, già concessi in gestione ad ARIF in base alla L.R. 3/2010, sono trasferiti a cura del Direttore di ARIF alla Agenzia costituita con la presente Legge, con verbale di consegna sottoscritto in contraddittorio con il Direttore Generale entro novanta giorni dalla data di costituzione dell'Agenzia.
4. L'Agenzia provvede agli adempimenti amministrativi necessari per la corretta utilizzazione degli impianti affidati.



5. L'Agenzia, con riferimento alle opere la cui realizzazione è a essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti, nel rispetto del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

Art. 18 **Risorse umane**

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenzia si dota di proprio personale tecnico e amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta Regionale su proposta del Direttore Generale.

2. L'Agenzia si avvale del personale addetto alle attività irrigue in servizio presso l'ARIF per effetto della L.R. 3/2010 alle medesime condizioni contrattuali e, in particolare:

a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato già alle dipendenze della Regione Puglia e addetti alle attività irrigue, transitati alle dipendenze di ARIF ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);

b) degli operai stagionali agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività irrigue trasferite all'ARIF, in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007.

c) dei dipendenti di ruolo della Regione, già addetti all'organizzazione e all'amministrazione delle attività irrigue svolte dalla Regione Puglia e trasferite all'ARIF, mediante l'istituto del comando.

3. L'Agenzia, per effetto del trasferimento delle funzioni, attraverso apposite convenzioni con oneri a carico della stessa Agenzia, si avvale altresì dei dipendenti del nuovo Consorzio Centro-sud Puglia che operano sul servizio irrigazione, acquedotti rurali e gestione delle dighe e degli invasi, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive ed individuali in atto.

4. Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell'Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell'Agenzia.



[Handwritten signature]

Art. 19
Risorse finanziarie

1. L'Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione Puglia;
- b) contributi straordinari della Regione Puglia;
- c) contributi eventuali dello Stato;
- d) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all'Agenzia;
- e) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;
- f) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

2. All'Agenzia sono attribuite le risorse rivenienti dall'applicazione degli aumenti dei canoni previsti all'art. 8 comma 3.

Art. 20
Rapporti convenzionali

L'Agenzia, al fine di rendere efficiente e razionale la spesa pubblica, può stipulare convenzioni con altre Agenzie Regionali e con Acquedotto Pugliese S.p.A. per la fornitura di servizi.

Art. 21
Accesso alla documentazione e all'informazione

- 1. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.
- 2. L'Agenzia assicura l'informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie negli albi pretori dei comuni, delle province e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.
- 3. L'Agenzia garantisce, nei limiti previsti dalla Legge, l'accesso agli atti e ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite.
- 4. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, e dalle disposizioni regionali in materia. Trova applicazione la Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee-guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia) e relativo Regolamento attuativo 29 settembre 2009, n. 20.

CAPO IV
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22
Contributo straordinario sulla gestione corrente

1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonché della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4, la Regione Puglia provvede a



A

erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento li Foggi, un contributo straordinario, per l'anno 2016 nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge.

2. le somme stanziare possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

- a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
- c) oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2016.
- d) spese di gestione.
- e) spese per contenzioso tributo 630.

3. per gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata a nominare con potere di riscossione e pagamento delle somme, il Commissario Straordinario Unico il quale si avvale di una struttura di supporto regionale. La prestazione aggiuntiva del Commissario non comporta oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

Art. 23

Anticipazioni regionali

1. Al fine di consentire il completamento della riforma di cui alla presente Legge, il Consorzio Unico Centro Sud Puglia, predispone apposito piano di rientro del Disavanzo derivante dalla contabilizzazione delle somme erogate dalla Regione a titolo di anticipazioni ai soppressi consorzi di Bonifica Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento li Foggi.

Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle presente Legge derivano maggiori oneri a valere sulla missione 16, programma 1, titolo 1, dell'esercizio finanziario 2016 per un totale di euro 14.500.000 e nello specifico:

- Euro 30.000, per gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3 comma 2;
- Euro 1.500.000, per gli oneri derivanti dall'articolo 5 comma 4;
- Euro 200.000, per gli oneri derivanti dall'articolo 6;
- Euro 12.770.000, per gli oneri derivanti dall'articolo 22.

2. Le risorse necessarie a finanziare gli oneri di cui al comma precedente trovano copertura nell'ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

Art. 25
Disposizioni Finali

La Giunta regionale, su proposta del Direttore Generale dell'Agenzia, può sottoporre al Consiglio regionale la trasformazione dell'ARAIA in Ente di diritto privato a totale partecipazione di Acquedotto Pugliese S.p.A., o di sua controllata, o comunque ad altro soggetto a totale partecipazione pubblica.



f